

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Gennaio 2020

NEWS

APPALTI

Chiarimenti sulle novità per i committenti di opere o servizi di ammontare annuo superiore a 200.000 euro

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dall'articolo 4, comma 1 e 2, D.L. 124/2019. La quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente, e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e della relativa ritenuta operata va effettuata sulla base di parametri oggettivi (ad esempio, sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa). Inoltre, le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020, con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 - e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020 -, anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati antecedentemente il 1° gennaio 2020.

RENDITE ED USUFRUTTI

Rideterminati moltiplicatori e coefficienti per calcolare i valori delle rendite e dell'usufrutto

In conseguenza della variazione del saggio di interesse legale allo 0,05% con decorrenza dal 1° gennaio 2020 sono stati rideterminati i moltiplicatori ed i coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell'usufrutto ai fini delle disposizioni in materia di imposta di registro e sulle successioni e donazioni. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatti a partire dal 1° gennaio 2020.

FATTURE ELETTRONICHE

Nuova proroga per l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate è presente la funzionalità per consentire agli operatori Iva, agli intermediari abilitati e ai consumatori finali di aderire al servizio di "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*". In caso di mancata adesione al servizio da parte di almeno uno dei soggetti del rapporto economico (cedente/prestatore e cessionario/committente), i *file xml* delle fatture saranno cancellati entro 60 giorni dal termine di scadenza per esprimere l'adesione, nuovamente prorogato dal 20 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020.

ONAI

Pubblicate 4 circolari che interessano particolari flussi di imballaggi e aziende di piccole dimensioni

Il Consorzio Nazionale Imballaggi ha pubblicato sul proprio sito *web* nella sezione circolari applicative 4 documenti che introducono semplificazioni procedurali in merito a:

- dichiarazione del contributo ambientale e variazione delle soglie di dichiarazione riferite al peso

degli imballaggi (decorrenza delle nuove soglie sulle dichiarazioni del 2020);

- nuova procedura di dichiarazione del contributo ambientale basata sul fatturato complessivo dell'anno precedente riservata agli importatori di imballaggi pieni (decorrenza della semplificazione sulla prima dichiarazione del 2020, entro il 30 settembre 2020);
- procedura agevolata semplificata di fatturazione e dichiarazione del contributo ambientale estesa ai produttori di imballaggi che commercializzano imballaggi “*a completamento di gamma o dell'imballaggio*” in materiali diversi (decorrenza 1° gennaio 2020);
- nuova procedura di esenzione e applicazione del contributo ambientale per i rotoli di foglio di alluminio e per i rotoli di pellicola di plastica per alimenti (decorrenza 1° gennaio 2020).

DICHIARAZIONI

Disponibile la guida che illustra le tipologie di comunicazione inviate dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel mese di dicembre una guida che analizza le tipologie di controllo sulle dichiarazioni fiscali presentate: sono illustrate le tipologie di comunicazione che possono essere inviate ai contribuenti a seguito di un controllo automatico, di un controllo formale ovvero della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Sono, inoltre, dettagliati i termini e la misura delle sanzioni per regolarizzare le comunicazioni, nonché le modalità di richiesta di una rateizzazione degli importi dovuti. La guida è disponibile al [link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Comunicazioni+sui+controlli+delle+dichiarazioni+it+Guida+Comunicazioni+sui+controlli+delle+dichiarazioni.pdf/d583b145-flf7-eae3-f226-bfd5285cc177](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Comunicazioni+sui+controlli+delle+dichiarazioni+it+Guida+Comunicazioni+sui+controlli+delle+dichiarazioni.pdf/d583b145-flf7-eae3-f226-bfd5285cc177).

USURA

Aggiornati i tassi soglia per scoperti di conto corrente, *leasing* e mutui

È stato pubblicato il decreto che fissa i nuovi tassi soglia per determinare l'usura per il trimestre 1° gennaio 2020 – 31 marzo 2020. Per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 14,4375%. Per gli anticipi, gli sconti commerciali ed i finanziamenti all'importazione oltre i 200.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 7,775%. Per i *leasing* strumentali oltre i 25.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 9,8625%; per i *leasing* immobiliari a tasso fisso è pari all'8,85% e a tasso variabile è pari al 7,8250%. Per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari al 6,8375% mentre per quelli a tasso variabile il tasso soglia su base annua è pari al 6,9250%. Nell'allegato A al decreto sono specificati i tassi soglia per tutte le categorie di operazioni.

DIRITTO CCIAA

Confermata la riduzione al 50% degli importi dovuti per il 2020

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso note le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2020 dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati, confermando gli stessi importi previsti per l'anno 2019 (riduzione al 50% degli importi dovuti per il pagamento del diritto alle Camere di Commercio).



1. REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” DEI CREDITI FISCALI

Le compensazioni “orizzontali” (ossia tra tributi diversi) dei crediti fiscali sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.

Le novità del “Decreto Fiscale”

In questo processo normativo tendente a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, si inseriscono le rilevanti novità contenute nell'**articolo 3, D.L. 124/2019 (convertito, con modificazioni, nella L. 157/2019)** che prevede, già con riferimento ai crediti maturati nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per gli importi superiori a 5.000 euro annui, anche per i tributi diversi dall'Iva, il loro utilizzo in compensazione “orizzontale” solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine.

Con le recenti modifiche, poi, si incrementano i casi nei quali occorre fare ricorso ai canali ufficiali dell'Agenzia Entrate per trasmettere modelli F24 recanti compensazioni orizzontali, anche parziali: anche i privati (cioè i soggetti non titolari di partita Iva) ed i sostituti d'imposta, infatti, saranno d'ora in avanti tenuti a presentare i modelli F24 esclusivamente tramite i canali “ufficiali” dell'Agenzia (direttamente attraverso entrate o Fisconline oppure rivolgendosi ad intermediari abilitati).

Con la recente **risoluzione n. 110/E/2019** l'Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti in relazione a tali nuove disposizioni, riportando in calce un'utile tabella che propone i codici tributo dei crediti utilizzabili in compensazione.

Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti.

Le regole per i crediti Iva

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all'anno 2019 emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2020, occorre ricordare che l'utilizzo del credito Iva per importi superiori alla soglia dei 5.000 euro:

- può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge ed è obbligatorio effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell'apposizione del “Visto di conformità”.

Per le c.d. *start up* innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell'ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva o contributi), mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.

Ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali (pertanto, anche dei crediti annuali Iva di qualsiasi importo essi siano) torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2019 per importi non superiori a 5.000 euro, può presentare il modello F24:

- a partire dal 1° gennaio 2020;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla Circolare n. 29/E/2010:

- non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d'imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell'anno 2019 risultante dalla dichiarazione Iva 2020 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2020);
- devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2019 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell'anno 2019 risultante dalla dichiarazione Iva 2020).

Compensazione dei crediti Iva annuali superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva. Il contribuente non dovrà più attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale, ma potrà effettuare la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro annui, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Esempio

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma (fissato al 1° febbraio 2020), nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva, ad esempio, in data 7 febbraio 2020, sarà possibile effettuare la compensazione del credito Iva da essa derivante, per importi superiori a 5.000 euro, già a partire dal successivo 17 febbraio 2020 (il 16 febbraio 2020 cade di domenica). Il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine "mobile" che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione Iva annuale.

Residuo credito Iva annuale relativo all'anno 2018

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2018, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2020 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020 relativa all'anno 2019, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato "2018" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2018 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2019 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate;
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2018 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva, viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2020 come credito Iva relativo all'anno 2019 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Le regole per gli altri crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), D. Lgs. 241/1997.

Le "nuove" regole in tema di compensazione "orizzontale"

Analogamente a quanto previsto per la compensazione dei crediti Iva, a partire dai crediti maturati nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per l'importi superiori a 5.000 euro annui, anche per gli altri crediti fiscali (imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali e Irap) il loro utilizzo in compensazione "orizzontale" è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine. La compensazione orizzontale dei presenti crediti, pertanto, richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità e, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito. Dal 1° gennaio 2020, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione orizzontale solo i crediti di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.

Limite massimo alla compensazione

In tema di compensazione di crediti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, L. 388/2000, è previsto un limite di 700.000 euro per ciascun anno solare. Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d'affari relativo all'anno precedente costituito almeno per l'80% da prestazioni rese nell'ambito di contratti d'appalto) è fissato in 1.000.000 euro.

Al riguardo, si deve ricordare che il limite di compensazione in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Detto limite riguarda, quindi, anche i crediti Iva, sia annuali che trimestrali.

2. UTILIZZO DELLE RITENUTE DA PARTE DI STUDI ASSOCIATI E SOCIETÀ

Le ritenute d'acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone) possono essere utilizzate, oltre che dai soci per abbattere propri debiti d'imposta, anche dalle stesse associazioni/società dalle quali dette ritenute provengono.

Si tratta di una possibilità di grande importanza, soprattutto per gli studi professionali dove il "monte ritenute" attribuito a ciascun associato si dimostra spesso molto superiore alle esigenze di compensazione di tale associato; al contrario, se tali eccedenze vengono restituite all'associazione professionale, questa le può utilizzare per effettuare propri versamenti (Iva, contributi dei dipendenti, etc.).

Secondo la posizione proposta dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 56/E/2009, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:

- lo studio associato subisce le ritenute in corso d'anno;
- alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di reddito a questi attribuibile;
- il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione e utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;
- in caso di eccedenza, il socio può "restituire" allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione; una volta restituita l'eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;
- lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute.

Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente, sarebbero rimasti immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni. Va evidenziato che tali ritenute possono essere utilizzate solo nel caso di eccedenza rispetto all'Irpef 2019 dovuta dal socio, che però verrà determinata esclusivamente nell'ambito del prossimo modello Redditi 2020, ossia la prossima estate.

Novità

Va evidenziato che il D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, ha introdotto una nuova regola riguardante l'utilizzo dei crediti tributari: per poter utilizzare in compensazione "orizzontale" crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro, maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge.

In attesa di più precise indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, oggi occorre ritenere che anche il credito formato da ritenute riattribuite, oltre la soglia di 5.000 euro, non sarà più liberamente utilizzabile, ma esso potrà essere compensato solo a seguito della presentazione della dichiarazione dell'associazione stessa.

L'esplicito assenso

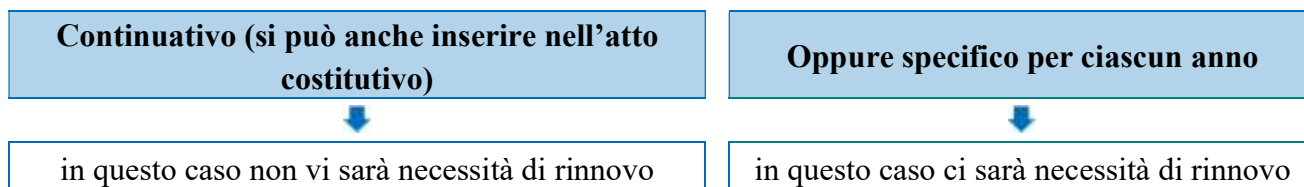
Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l'Agenzia delle Entrate richiede un esplicito assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa. In particolare, sembrano idonee le seguenti modalità:

- atto pubblico;

- scrittura privata autenticata;
- atto privato registrato presso l'Agenzia a tassa fissa;
- raccomandata (è bene che sia fatta in plico ripiegato senza busta);
- tramite utilizzo della posta elettronica certificata (pec).

Non è chiaro se l'assenso di cui si parla possa essere manifestato in modo singolo da ogni socio (quindi può riguardare anche solo alcuni dei partecipanti), oppure debba avvenire necessariamente in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi.

Infine, tale assenso può essere:



Ovviamente, nel caso di accordo che esplica i propri effetti anche per il futuro, è concessa la possibilità di revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio. Anche la revoca, è evidente, va manifestata con atto avente data certa.

L'atto di assenso deve essere precedente all'utilizzo delle ritenute restituite; è, pertanto, necessario che esso abbia la data certa anteriore a quella di presentazione dell'F24 contenente il credito compensato.

Ritenute delle società di capitali

Si ricorda che le società di capitali, anche se in trasparenza, non possono beneficiare di tale meccanismo di riattribuzione.

Le ritenute subite dalla Srl che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale devono essere utilizzate dai soci, senza possibilità di restituzione alla Srl trasparente: l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 99/E/2011 ha assunto tale posizione. Il chiarimento crea difficoltà a tutte le Srl trasparenti che subiscono ritenute nell'ambito delle loro attività (Srl che svolgono attività di intermediazione, oppure Srl che svolgono attività edilizia che subiscono la ritenuta sugli interventi edilizi per i quali i committenti richiedono le detrazioni per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico).

Compilazione del modello F24

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la modalità attraverso la quale compilare il modello F24 nel quale dette ritenute vengono utilizzate in compensazione:

- il codice tributo da utilizzare, istituito con la risoluzione n. 6/E/2010, è il 6830 denominato "*Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5, Tuir*" da utilizzare nella sezione Erario del modello F24;
- l'anno di riferimento, secondo quanto chiarito dalla successiva Circolare n. 29/E/2010, è quello relativo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in questione sorge. Pertanto, se nel 2020 verranno utilizzate le ritenute maturate con riferimento al 2019 (e che quindi saranno evidenziate nel prossimo modello dichiarativo Redditi 2020) si dovrà indicare l'anno 2019.

Esempio

L'Associazione Professionale Rossi – i cui associati sono Luca Rossi e Andrea Rossi – il 16 luglio 2020 intende utilizzare in compensazione una quota di ritenute riattribuite dagli associati (per un importo di 10.000 euro) per effettuare il versamento del debito Iva relativo al mese di giugno 2020.

SEZIONE ERARIO											
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI	codice tributo	rateazione/regione / prov./mese rif.	anno di riferiment o	importi a debito versati	importi a credito compensati						
	6007		2019	10.000,00							
	6830		2019		10.000,00						
codice ufficio codice atto											
						+/- SALDO (A-B)					
			TOTALE	10.000,0	B	10.000,0					
			A	0		0					

Visto di conformità

Si ricorda che i crediti tributari richiedono l'apposizione del visto di conformità quando la loro compensazione orizzontale avviene per un importo superiore a 5.000 euro (limite ridotto dal D.L. 50/2017). In relazione al caso di specie, nella circolare n. 28/E/2014 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- sulle dichiarazioni dei singoli soci/associati non è richiesto il visto di conformità (a meno che non sia il socio a utilizzare in compensazione crediti propri superiori a 5.000 euro);
- mentre servirà apporlo sulla dichiarazione della società/associazione se il credito derivante da ritenute che si intende utilizzare in compensazione sia eccedente la soglia di 5.000 euro.

Vista la soglia molto bassa, è molto probabile che la restituzione delle ritenute alla società/associazione richieda l'apposizione del visto di conformità per il loro utilizzo.

3. VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO ANNO

Con l'apertura del periodo di imposta 2020 occorre verificare:

- 1) la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:
 - la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
 - le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
- 2) la percentuale del *pro rata* generale “definitivo” ai fini Iva per l'anno 2019 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2020 assume quale percentuale “provvisoria” proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).

Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata

L'articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Regole particolari per i professionisti

Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è, pertanto, sempre opzionale.

I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 700.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l'adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e 700.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei 2 casi:

- per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente;
- per l'effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d'affari conseguito nel periodo di imposta precedente.

Va rammentato che dal 1° gennaio 2017 ai sensi del novellato articolo 66, Tuir i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta se

adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate se adottano il criterio della registrazione.

Si ricorda che le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo “da bilancio” sono vincolate alla tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell’opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi fino al termine di validità dell’opzione.

Il rispetto dei limiti per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali

L’articolo 7, D.P.R. 542/1999 consente alle imprese (e ai lavoratori autonomi) che nell’anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 700.000 euro per chi svolge altre attività di optare per l’effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

L’importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell’1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l’effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.

La determinazione del *pro rata* definitivo

Le imprese ed i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell’esercizio della propria attività (banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici, fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi ad eseguire in via *extra* contabile i conteggi per determinare la percentuale del *pro rata* definitivo di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5, articolo 19, D.P.R. 633/1972 prevede che la quantificazione dell’Iva indetraibile da *pro rata* venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell’esercizio, l’indetraibilità dell’Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di *pro rata* individuata in relazione alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del *pro rata* definitivo dell’anno 2019 costituisce il *pro rata* provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2020. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del *pro rata* assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da *pro rata* costituisce un costo generale deducibile.

4. LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 (Supplemento Ordinario n.47) sono state pubblicate le “*Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci - art.3, co.1, del D. Lgs. n.314/1997*”, in vigore dal 1° gennaio 2020.

I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale. Le nuove tabelle predisposte da ACI sono suddivise per semestri:

- *fringe benefit* - importi validi fino al 30 giugno 2020;
- *fringe benefit* – importi validi dal 1° luglio 2020.

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

La determinazione del *fringe benefit* “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che in tal modo beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70% senza soglie relative al costo di acquisizione della autovettura.

L’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir dispone che le tabelle ACI debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, al fine di determinare la quota di uso privato della autovettura aziendale da parte del dipendente:

“per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.

La motivazione della pubblicazione delle differenti tariffe per il calcolo del *fringe benefit* è legata alle novità introdotte dalla L. 160/2019: per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020 la quota imponibile della retribuzione in natura corrispondente all’utilizzo a scopo promiscuo dell’autovettura aziendale è calcolata in misura pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base dei costi chilometrici indicati nella tabelle (nessuna variazione rispetto a quanto in vigore fino ad oggi).

Per i contratti che saranno stipulati dal 1° luglio 2020 per l'utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura sarà proporzionale alle emissioni di anidride carbonica e pari:

-
- a) al 25% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km;
 - b) al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
 - c) al 40% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020) se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km (50% dal 1° gennaio 2021);
 - d) al 50% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020) se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km (60% dal 1° gennaio 2021).

Detto *benefit* viene calcolato in maniera forfetaria prendendo a riferimento le tabelle che annualmente vengono approvate.

Esempio

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d'imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:

- BMW 530I 2.0 berlina della potenza di 252cv.

In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,8286 euro per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il *fringe benefit* annuale sarà così determinato:

$$\text{euro } 0,8286 \times \text{Km } 4.500 = 3.728,48 \text{ euro } \textit{fringe benefit} \text{ convenzionale annuo}$$

Essendo il contratto con il dipendente Rossi Mario stipulato già dal 2019 l'importo del *fringe benefit* da considerare per tutto l'anno 2020 è quello desumibile dalla tabella relativa agli "Autoveicoli a benzina in produzione – importi validi fino al 30 giugno 2020"

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere, quindi, ridotto degli importi addebitati: il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al *fringe benefit* convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l'attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Tabelle disponibili sul sito dell'ACI

Va, infine, evidenziato che sul sito *web* dell'ACI (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il *fringe benefit* convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);

2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell'articolo 95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il *fringe benefit* convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).

5. LA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ AI FINI IVA

In presenza di più attività svolte con la medesima partita Iva, l'articolo 36, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede che l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo.

La stessa norma, tuttavia, prevede delle ipotesi nelle quali:

- deve essere effettuata per obbligo la separazione delle attività;
- può essere effettuata per opzione la separazione (facoltà).

Separare le attività ai fini Iva significa istituire più serie di registri (utili all'applicazione di regole specifiche in tema, ad esempio, di detrazione), provvedere ad una liquidazione autonoma dell'Iva dovuta per ciascuna delle attività separate, gestire i passaggi interni, imputare gli acquisti all'uno o all'altro comparto, etc..

La separazione delle attività è certamente utile nei casi in cui alcune operazioni siano caratterizzate dal regime di esenzione, con conseguente perdita del diritto alla detrazione dell'imposta gravante sugli acquisti, oltre al "fastidioso" obbligo di rettifica della detrazione già in precedenza operata in relazione ai beni ammortizzabili che si trovano ancora nel periodo di osservazione.

La separazione obbligatoria per legge

Il Decreto Iva prevede che, se il soggetto esercita contemporaneamente attività d'impresa e arti o professioni, l'imposta si applichi separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari.

Inoltre, la separazione è richiesta qualora si applichino particolari regole di determinazione del tributo (quali la ventilazione dei corrispettivi) ovvero regimi speciali.

I casi nei quali opera la separazione obbligatoria delle attività sono i seguenti:

- esercizio contemporaneo di imprese e di arti o professioni;
- svolgimento di attività di commercio al minuto con utilizzo del metodo della "ventilazione dei corrispettivi";
- attività agricola, con applicazione del regime speciale;
- attività di intrattenimento e giochi, laddove si applichi il regime speciale e non vi sia opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi normali.

La separazione facoltativa

Oltre ai richiamati casi di separazione obbligatoria, è possibile una scelta opzionale per il caso in cui il soggetto passivo eserciti più attività.

In linea di principio (e, salvo talune eccezioni specificamente indicate), la separazione presuppone lo svolgimento di "più attività" nell'ambito della stessa impresa e non, dunque, l'effettuazione di singole operazioni con regime Iva differenziato (in tal senso si è espressa l'agenzia entrate nella risoluzione n.211/E/2003).

La separazione, peraltro:

- presuppone la tenuta di separate contabilità Iva;
- l'indetraibilità dell'Iva relativa agli acquisti di beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente.

Proprio in relazione al "pericolo" di perdere il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti si rinviene (solitamente) la causa che suggerisce la scelta per la separazione; ad

esempio, lo svolgimento di due attività delle quali una caratterizzata dal regime di imponibilità e l'altra da quello di esenzione, si possono evitare le limitazioni derivanti dall'applicazione del pro rata di detrazione, nell'ipotesi in cui si evidenzia un'elevata incidenza di Iva sugli acquisti dell'attività imponibile.

Tale situazione è frequente nel comparto immobiliare. Se appare immediata la possibilità di separare l'attività di cessione da quella di locazione (in quanto contraddistinte da differenti codici ATECO), risulta oggi possibile separare anche *sub*-attività, individuate in base alla tipologia di fabbricato e al regime Iva dell'operazione, come confermato dalla Agenzia Entrate nella circolare n. 23/E/2012.

I sub-settori di attività delle cessioni di altri fabbricati e delle locazioni di altri fabbricati saranno costituiti, pertanto, non solo da operazioni imponibili ma, altresì, da operazioni esenti (ad esempio, rispettivamente, cessioni e locazioni di fabbricati strumentali in regime di esenzione).

Le modalità di esercizio dell'opzione

La norma prevede che i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività.

In caso di inizio attività si dovrà barrare l'apposita casella se il contribuente, relativamente all'attività indicata, applica l'imposta separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione. La scelta, in tal caso, non pone problemi, in quanto operata all'avvio dell'attività o della nuova attività. Nel caso in cui la scelta, invece, fosse posta in essere in corso di svolgimento dell'attività, si dovrà comunicare la decisione a posteriori (dopo avere assunto il c.d. comportamento concludente, ai sensi della Circolare n. 29/E/2011) nella dichiarazione annuale del periodo in cui si è operata la separazione.

Passaggi interni, detrazione ed adempimenti

Le differenti attività esercitate, ove separate, possono essere tra loro connesse a seguito dell'effettuazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi tra i due o più ambiti individuati; tali operazioni si definiscono "passaggi interni", per i quali occorre valutare con attenzione le conseguenze ai fini Iva.

In particolare, assume rilevanza la distinzione tra passaggi interni di beni e passaggi interni di servizi i quali, salvo casi specifici sono, rispettivamente, soggetti ad Iva e rilevanti in base al valore normale, e non soggetti ad Iva.

Infine, la Dichiarazione Iva annuale deve essere presentata con più moduli su un unico modello dichiarativo per tutte le attività ed i versamenti devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.

6. MODIFICATA LA MISURA DEL TASSO LEGALE

Con il Decreto datato 12 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. 14 dicembre 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:

“la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,05% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020”.

Di conseguenza, a far data dallo scorso 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale passa dallo 0,8% allo 0,05%.

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

Ravvedimento operoso

L'incremento del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, D. Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso di ravvedimento occorre, quindi, applicare secondo un criterio di *pro rata temporis*:

- 0,5% dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;
- 0,2% dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
- 0,1% dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017;
- 0,3% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 0,8% dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
- 0,05% dal 1° gennaio 2020 al giorno di versamento compreso.

Nel caso, quindi, di scadenza a cavallo d'anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2019, al 1° marzo 2020) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 il tasso dello 0,8% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,05%.

Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione a istituti deflattivi del contenzioso

La riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflattivi del contenzioso:

- accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 8, D. Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione);
- acquiescenza “ordinaria” all'accertamento, ai sensi dell'articolo 15, D. Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio).



Si ricorda che con l'introduzione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso ad opera della L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti l'adesione al processo verbale di constatazione (pvc), ai contenuti dell'invito al contraddittorio e l'acquiescenza "rafforzata".

N.B.

In relazione agli istituti di cui sopra, la Circolare n. 28/E/2011 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura dello 0,05% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

In materia di usufrutto è stato pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 il Decreto con il quale il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1° gennaio 2019 per il calcolo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà, tali coefficienti tengono già conto del nuovo tasso di interesse legale dello 0,05%.

Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 116, L. 388/2000 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,05% dal 1° gennaio 2020, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'Autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

La riduzione del tasso legale non rileva, invece, in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

7. INCREMENTO DI ALIQUOTA PER LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2020

Anche per il 2020 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall'ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2020 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta la percentuale dell'8,50% (corrispondente al 50% della nuova misura del 17,00%).

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef (in quanto non si avvale di collaboratori), per l'addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2020:

<i>Provvigioni relative al mese di gennaio 2020, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 4 gennaio 2020</i>	
Imponibile	1.000,00
Iva 22%	220,00
Totale fattura	1.220,00
Ritenuta Enasarco 8,50% su imponibile	-85,00
Ritenuta Irpef 23% su 50% imponibile	-115,00
Netto a pagare	1.020,00

Per l'anno 2019 gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione da parte dell'Istat del tasso di variazione annua dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si attende, pertanto, entro la fine del mese di febbraio la pubblicazione degli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l'anno 2020.

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria, il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto, il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo, né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2020	Quota preponente	Quota agente
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2020, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre	Scadenza di versamento
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2020)	20 maggio 2020
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2020)	20 agosto 2020
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2020)	20 novembre 2020
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2020)	20 febbraio 2021

8. DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con il **Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019** pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4 dicembre 2019 sono state introdotte ulteriori categorie di soggetti che risultano obbligate a trasmettere al Sistema tessera sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2019, che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) e *c-bis*), Tuir (diverse da quelle già comunicate da altri soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D. Lgs. 175/2014). Si tratta dei professionisti sanitari tecnici iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro-psicomotricità dell'età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali ed assistenti sanitari.

Nuovi soggetti obbligati

I nuovi soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 sono:

- a) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- b) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- c) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- d) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- e) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
- f) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- g) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- h) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- i) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- j) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
- k) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
- l) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- m) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- n) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- o) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
- p) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- q) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- r) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- s) gli iscritti all'albo dei biologi.

Il **provvedimento n. 1432437 del 23 dicembre 2019** dell'Agenzia delle Entrate ha confermato anche per i nuovi soggetti obbligati le disposizioni previste dal provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati

di dettaglio da parte del contribuente, all'opposizione dell'assistito a rendere disponibili gli stessi dati all'Agenzia delle Entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi ed alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.

Decorrenza retroattiva dell'obbligo

I nuovi obblighi di comunicazione, pertanto, si applicano ai dati relativi alle predette spese sanitarie o veterinarie **sostenute dal 1° gennaio 2019**, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2020 e Redditi PF 2020 da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Credenziali di accesso al STS

Per effettuare l'invio telematico dei dati il soggetto obbligato può provvedere direttamente ovvero delegare un soggetto terzo (associazione di categoria o intermediario abilitato all'invio telematico). Nel caso di incarico a soggetto terzo, le informazioni utili al conferimento delle deleghe sono disponibili ai *link*:

- <https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/intermediari-fiscali-operatori>
- <https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/associazioni-di-categoria-operatori>

I soggetti tenuti all'adempimento devono trasmettere i dati al STS entro:

- il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per la generalità dei soggetti obbligati (31 gennaio 2020 per le spese sostenute nel 2019);
- il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per gli iscritti all'Albo dei veterinari (29 febbraio 2020 – in quanto anno bisestile - per le spese sostenute nel 2019).

Opposizione del cliente all'invio dei dati

È bene ricordare che per tutelare la propria *privacy*, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione viene manifestata alternativamente con le modalità previste dai paragrafi 2.4.2, 2.4.4 o 2.4.5 del provvedimento n. 115304/2019:

- in caso di scontrino “parlante”, non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l'opposizione sul documento fiscale (l'informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria);
- l'opposizione può anche essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo, accedendo all'area autenticata del sito *web* dedicato del Sistema tessera sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline;
- in alternativa, l'assistito può comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio dell'anno successivo la tipologia di spesa sanitaria da escludere per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

9. ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI CORRISPETTIVI TELEMATICI

Come già ampiamente illustrato nella nostra Lettre Fiscale dello scorso mese di dicembre, dal 1° gennaio 2020 è in vigore l'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In prossimità del nuovo obbligo l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni con diverse risposte a istanze di interpello oltre che, con 3 provvedimenti direttoriali, rispettivamente, approvato una nuova versione delle specifiche tecniche per l'invio telematico dei corrispettivi, disposto la proroga della cosiddetta "lotteria degli scontrini" ed esteso in modo graduale l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici ai distributori di carburante. Infine, con un nuovo decreto vengono ampliati i casi di esonero dal citato obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

I nuovi casi di esonero

Con il recente **D.M. 24 dicembre 2019** (pubblicato nella G.U. n. 305 del 31.12.2019) il Mef ha ampliato la platea dei soggetti esonerati dal nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri integrando il precedente D.M. del 10 maggio 2019 mediante l'inserimento di una nuova lettera *b-bis*) all'articolo 1, comma 1, al fine di ricomprendere nell'esonero anche coloro che svolgono il "*servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri*".

Inoltre, il recente decreto estende a data da definirsi (e cioè sino all'emanazione di un successivo decreto) la validità degli esoneri – prima previsti sino al 31 dicembre 2019 – contemplati dal D.M. 10 maggio 2019 per le operazioni "collegate o connesse" a quelle escluse e per le operazioni effettuate in via "marginale", anche relative alle operazioni "*non oil*" dei distributori di carburante.

Le nuove specifiche tecniche

Con il recente **provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019** l'Agenzia delle Entrate modifica il precedente provvedimento n. 82017/2016 aggiornando le relative specifiche tecniche (siamo alla versione 9.0) sia al fine di tener conto dell'evoluzione normativa della disciplina in tema di corrispettivi telematici, sia per recepire le proposte e le segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria e dagli operatori.

Le modifiche, inoltre, hanno anche comportato sia l'aggiornamento dell'allegato tecnico "Tipi Dati per i Corrispettivi" (siamo alla versione 7.0) quanto il *layout* del "documento commerciale".

Al di là di aspetti prettamente tecnici, nel punto 3.1 del novellato provvedimento n. 182017/2016 viene ora precisato, in sintonia con le corrette regole di applicazione dell'Iva, che:

- la memorizzazione dei corrispettivi avviene al momento dell'effettuazione dell'operazione;
- l'invio dei dati può avvenire entro 12 giorni da tale momento.

I registratori telematici, inoltre, permetteranno di differenziare i valori dei corrispettivi "non riscossi" o degli importi pagati mediante buoni pasto (c.d. *ticket restaurant*).

Corrispettivi "non riscossi"

Il tracciato per l'invio dei dati viene modificato per consentire di distinguere i c.d. corrispettivi "non riscossi" (esempi tipici sono rappresentati dalle cessioni di beni non consegnati o le prestazioni di servizi non pagate).

Le modifiche, infine, riguardano anche i soggetti che operano con più codici attività per i quali le nuove specifiche prevedono la possibilità di imputare i dati dei corrispettivi all'attività per la quale si sta effettuando l'operazione, in modo da consentire mediante il registratore telematico la corretta rendicontazione dei corrispettivi e dell'imposta.

Adozione obbligatoria dal 1° luglio 2020

Le nuove specifiche tecniche dovranno essere obbligatoriamente adottate dal 1° luglio 2020, data entro la quale verranno meno le semplificazioni concesse nel cosiddetto periodo transitorio. Fino al 30 giugno 2020, quindi, l'invio potrà avvenire secondo le specifiche previste dalla versione precedente.

Tuttavia, in via facoltativa, i corrispettivi potranno essere trasmessi secondo le nuove specifiche contenute nell'allegato tecnico "Tipi dati per i corrispettivi" (versione 7.0) già a partire dal prossimo 1° marzo 2020.

I recenti chiarimenti dell'Agenzia

Nello scorso mese di dicembre, in vista dell'imminente debutto del nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi avvenuto lo scorso 1° gennaio, l'Agenzia ha proseguito con la serie di risposte alle istanze di interpello formulate dai contribuenti (nel solo 2019 se ne contano più di una ventina).

Vediamole in dettaglio.

<i>Risposta 506/2019</i>	<i>n.</i>	Pur non essendo esplicitamente menzionate in alcun provvedimento di esonero viene precisato che le attività spettacolistiche disciplinate dall'articolo 74- <i>quater</i> , D.P.R. 633/1973, per le quali opera la certificazione mediante titoli di accesso, sono esonerate dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in quanto i dati dei citati titoli di accesso sono già oggetto di separata trasmissione alla Siae ai sensi del D.M. datato 13 luglio 2000. Resta invece l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in relazione alle operazioni riguardanti attività accessorie allo spettacolo diverse dai biglietti d'ingresso.
<i>Risposta 532/2019</i>	<i>n.</i>	Con riferimento alla presenza di contabilità separate ai fini Iva (nel caso di specie si tratta di una attività agrituristica in regime forfettario e di una attività di allevamento in regime ordinario) viene precisato che la memorizzazione dei corrispettivi giornalieri riguardanti entrambe le attività può essere effettuato utilizzando un unico registratore telematico. La risposta, pubblicata prima del recente provvedimento n. 1432217/2019 contenente le nuove specifiche tecniche, richiedeva tuttavia la tenuta di un prospetto di riepilogo che evidenziasse i corrispettivi delle due attività in quanto le precedenti specifiche tecniche prevedevano l'invio di un solo dato aggregato (come già evidenziato in precedenza le nuove specifiche applicabili facoltativamente già dal 1° marzo 2020 e obbligatoriamente dal 1° luglio 2020 prevedono la separata imputazione dei corrispettivi alle diverse attività permettendo quindi al registratore telematico la corretta rendicontazione dei corrispettivi e dell'imposta).

Risposta 534/2019	n.	Relativamente al funzionamento dei “Parcometri” l’Agenzia delle Entrate, nel ribadire le conclusioni già formulate con la risoluzione n.116/E/2016 (che aveva escluso la riconducibilità di tali strumenti alla categoria dei distributori automatici), con la presente risposta precisa che tali apparecchi non permettono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in quanto non assimilabili ai registratori telematici.
Risposta 535/2019	n.	L’interpello riguarda gli obblighi di certificazione delle attività di intrattenimento, che al pari delle attività spettacolistiche avvengono mediante emissione di titoli di accesso. L’Agenzia nella risposta, confermando quanto già affermato nella precedente risposta n. 506/2019 (commentata in precedenza) in relazione alle attività spettacolistiche, conferma l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per tali attività di intrattenimento.

Avvio graduale dell’obbligo per i distributori di carburante

Con il **provvedimento congiunto Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane del 30 dicembre 2019** viene modificato il precedente provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, al fine di estendere ulteriormente l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei distributori di carburante, in vigore dal 1° luglio 2018 per i soli distributori ad “elevata automazione”.

Con il nuovo provvedimento si stabiliscono avvisi scaglionati in funzione della quantità di benzina e di gasolio erogata complessivamente, per singolo impianto, nell’anno 2018. In particolare, il nuovo obbligo decorre:

- dal 1° gennaio 2020 per gli impianti che hanno erogato una quantità superiore a 3 milioni di litri;
- dal 1° luglio 2020 per gli impianti che hanno erogato una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
- dal 1° luglio 2021 per gli altri impianti.

Si rammenta che per l’invio dei dati restano ferme le modalità già previste per i distributori ad “alta automazione” e cioè la trasmissione sul Portale unico dogane disponibile sul sito dell’Agenzia delle dogane.

Quanto ai termini di trasmissione sono previste differenze a seconda della periodicità della liquidazione Iva periodica dell’esercente:

- per i contribuenti mensili l’invio andrà effettuato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (con la facoltà dell’invio accorpato dei dati del 1° trimestre 2020 entro il 30 aprile 2020 per i soggetti il cui obbligo decorre dal 1° gennaio 2020);
- per i contribuenti trimestrali l’invio andrà effettuato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Rinvio al 1° luglio 2020 per la lotteria degli scontrini

Infine, è del **23 dicembre 2019 il provvedimento n. 1432381** con il quale l’Agenzia delle Entrate, modifica il precedente provvedimento n. 739122/2019 al fine di tenere conto della proroga riguardante la data di entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi introdotta dalla L. 232/2016. Il nuovo termine, stabilito dalla legge di conversione del Decreto Crescita (D.L. 124/2019 convertito

in L. 157/2019) è, quindi, fissato al 1° luglio 2020 (entro il 30 giugno 2020 i registratori telematici dovranno, pertanto, essere adeguati anche alle nuove regole tecniche previste per la trasmissione dei dati validi per la lotteria degli scontrini).

10. IL RITARDATO INVIO DELLA FATTURA È SANZIONATO

Secondo un recente chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate (si tratta della **risposta a interpello n. 528/2019**), il ritardato invio della fattura elettronica è oggetto di sanzione in misura fissa, anche nel caso in cui l'imposta sia stata liquidata correttamente.

Sanzione per ritardato invio della fattura

Ai sensi dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 la fattura deve contenere l'indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo (ossia il momento di effettuazione dell'operazione), sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; tale fattura immediata può essere emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, indicando comunque in fattura la data di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura riepilogativa differita, l'emissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La mancata emissione della fattura nel termine previsto, cui va equiparata la tardività di tale adempimento, derivante dalla non tempestiva trasmissione allo SdI del documento, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, D. Lgs. 471/1997, ossia, per ciascuna violazione:

- fra il 90% ed il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
- da 250 euro a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Non essendo più applicabili le esimenti da sanzione per il ritardato invio allo SdI della fattura, applicabili ai primi 6 mesi (per i contribuenti che liquidano l'Iva trimestralmente), ovvero 9 mesi (per i contribuenti Iva mensili) dell'anno 2019, l'Agenzia delle Entrate conclude che l'eventuale violazione è sanzionabile "da 250 euro a 2.000 euro" per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi del c.d. ravvedimento operoso.

Il caso descritto nell'interpello riguardava una fattura immediata datata fine mese, che è stata inviata entro il 15 del mese successivo, pur liquidando correttamente l'imposta del mese di riferimento; l'Agenzia delle Entrate, per quanto detto, conclude che tale invio deve considerarsi tardivo (in quanto la fattura doveva essere inviata entro il termine di 12 giorni dal momento di effettuazione) e, pertanto, risulta applicabile la sanzione fissa per il ritardato invio della fattura.

11. VEICOLI IN USO AI DIPENDENTI ED AGLI AMMINISTRATORI

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell'impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno assolutamente diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.

Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l'uso del veicolo può essere:

- per **uso esclusivamente aziendale**. Si verifica qualora l'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell'utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun *benefit*.
- per **uso promiscuo aziendale e privato**. Si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l'utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste una parziale utilità privata, determinata in misura convenzionale secondo le tariffe ACI;
- per **uso esclusivamente privato**. Il veicolo rappresenta un vero benefit, nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.

Auto per utilizzo esclusivamente aziendale

Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole tributarie.

In definitiva:

- il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura indicata dall'articolo 164, Tuir (normalmente 20%);
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito ad eventuali violazioni al codice della strada, sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda custode dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni.

Auto per uso promiscuo aziendale e privato

La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede alcune cautele che sarà bene rispettare:

- l'uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;

- l'assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda che assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
- l'assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d'anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento.

A seguire, si riporta un *fac simile* di lettera di assegnazione che – in duplice copia – dovrà accompagnare la concessione del veicolo.

Non risulta necessaria alcuna annotazione sul libretto dell'auto.

INTESTAZIONE AZIENDA

INTESTAZIONE DIPENDENTE

OGGETTO: assegnazione autovettura aziendale in uso promiscuo

Con la presente confermiamo che, come da accordi intercorsi e a integrazione del contratto di lavoro già in corso, Le viene assegnata in uso promiscuo l'autovettura di proprietà dell'azienda modello targa

L'uso del veicolo, pertanto, sarà effettuato sia per l'espletamento delle mansioni aziendali che per esigenze proprie dell'assegnatario.

La concessione dell'auto ad uso promiscuo ha effetto dalla data odierna e varrà per tutta la durata del rapporto di lavoro, salvo insindacabile revoca della scrivente.

Nell'utilizzo della suddetta autovettura:

- è considerato custode della medesima e, come tale, deve seguire tutte le regole che il codice civile prevede;
- le è fatto divieto di concedere l'utilizzo del veicolo a terzi soggetti, anche se familiari;
- le è fatto divieto di modificare o manomettere qualsiasi apparecchiatura o dotazione del veicolo, salva autorizzazione scritta;
- le è fatto obbligo di sottoporre il veicolo ad ogni prescritta manutenzione e/o riparazione prevista dal manuale di uso e istruzioni;
- le verranno rimborsate le spese di impiego, se debitamente documentate secondo la normativa vigente;
- le saranno addebitate le multe per infrazioni al Codice della strada, se imputabili al conducente, qualora notificate alla scrivente società.

Ai fini fiscali e previdenziali, il beneficio per la concessione dell'auto ad uso promiscuo viene calcolata applicando le regole dell'articolo 51, Tuir

Eventuali somme da lei corrisposte saranno decurtate dal valore di cui sopra.

La sottoscrizione della presente, da parte sua, rappresenta accettazione e conferma di quanto sopra esposto.

Data / /

L'attuale normativa fiscale permette di considerare il valore del benefit in misura forfettaria, facendolo pari al 30% del valore Tariffa ACI corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a prescindere dall'effettiva percorrenza) relativo alla specifica vettura, ovvero – in mancanza – a quella più simile e con pari caratteristiche.

Tale regola generale è stata oggetto di modifiche ad opera della Legge di Bilancio 2020 che, intervenendo sulle disposizioni consolidate, ha inteso premiare le auto con minore impatto ambientale e penalizzare quelle più inquinanti.

In particolare, va innanzitutto precisato che:

- per le assegnazioni realizzate sino al 30.06.2020 valgono le regole “canoniche” che quantificano il *benefit* in misura pari al 30% della tariffa ACI corrispondente alla percorrenza standard di 15.000 Km (con la conseguenza, che il 70% si considera percorso per finalità aziendali, mentre il 30% per finalità private);
- per le assegnazioni poste in essere dal prossimo 1° luglio 2020, invece, l'approccio è il medesimo, ma cambiano le percorrenze aziendali e private, prevedendo una differenziazione fondata sulle emissioni di anidride carbonica del veicolo, peraltro differenziata per l'anno 2020 e i successivi, secondo la tabella che segue.

EMISSIONE DI CO2 DEL VEICOLO	% DI PERCORRENZA PRIVATA	
	ANNO 2020	DAL 2021
Fino a 60 g/Km	25%	25%
Da 61 a 160 g/Km	30%	30%
Da 161 a 190 g/Km	40%	50%
Oltre 190 g/Km	50%	60%

Per individuare la tipologia di veicolo e l'ammontare del *benefit* “variabile” è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce “V.7” nel riquadro 2, come si vede dagli esempi che seguono (la ricorrenza più tipica è quella che conserva la misura del 30%, mentre le auto di una certa cilindrata e potenza – non elettriche – salgono nella misura):

Veicolo con emissioni tra 161 e 190	Veicolo con emissioni tra 61 e 160
(K) e1*2007/46*1751*04 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 2300 (O.2) (P.1) 2995,00 (P.2) 250,00 (P.3) IBRIDO (P.5) CZS (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 72 (U.2) 3750 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0335 (V.5) 0,000440 (V.6) (V.7) 182,0 (V.9) REG 2017/1221 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	(K) e1*2007/46*0284*18 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 2200 (O.2) (P.1) 2367,00 (P.2) 193,00 (P.3) GASOL (P.5) CTB (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 57 (U.2) 2375 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0461 (V.5) 0,000640 (V.6) 0,50 (V.7) 155,0 (V.9) 136/2014 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
Veicolo con emissioni tra 61 e 160	Veicolo con emissioni tra 61 e 160

(K) OEWAU01EST03C				
E1*98/14*0131*				
(L) 2	(N.1)	(N.2)		
(N.3)	(N.4)	(N.5)		
(O.1)	(O.2)			
(P.1) 1422	(P.2) 55,00	(P.3) GASOL		
(P.5) AMF				
(Q)	(S.1) 4	(S.2)		
(U.1) 85	(U.2) 3000			
(V.1)	(V.2)			
(V.3)	(V.5)			
(V.7) 116,0				
(V.9) 1999/102/CE				

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

```

(K) e1*2007/46*0627*11
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 1500 (O.2)
(P.1) 1598,00 (P.2) 081,00 (P.3) GASOL
(P.5) CXX
(Q) (S.1) 5 (S.2)
(U.1) 69 (U.2) 2375
(V.1) (V.2)
(V.3) 0,0692 (V.5)
(V.6) 0,10 (V.7) 106,0
(V.9) 136/2014

```

In particolare, la lettera “V” è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove “V.3” si riferisce agli ossidi di azoto, “V.5” al particolato, “V.7” al CO₂, “V.8” al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 Km, “V.9” alla classe ambientale di omologazione CE.

In merito al “passaggio di regole” e alla data spartiacque del 30 giugno 2020, segnaliamo che:

- sarebbe opportuno attribuire data certa all’atto di assegnazione del veicolo, al fine di evitare contestazioni future (i documenti fiscali, quali cedolino e/o fattura aiuteranno comunque in tal senso a comprovare la circostanza);
- per assegnazione di auto non si intende solo il primo atto, ma anche – ad esempio – l’attribuzione di un nuovo veicolo. Così, il dipendente che da sempre aveva l’auto aziendale e ne ricevesse una nuova dall’01.07.2020, dovrà applicare le nuove regole. Analogamente, la medesima auto posseduta dall’azienda da anni, qualora – a seguito di un licenziamento – fosse assegnata ad un nuovo dipendente, dal 1° luglio prossimo scontrerà le nuove regole sopra rappresentate.

Sempre in tema fiscale, nel caso in cui l’assegnazione avvenga in corso d’anno, il valore del benefit va proporzionato al minor periodo di utilizzo.

In tale casistica:

- il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura del 70%;
- l’Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell’emissione di regolare fattura da parte del concedente, l’Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a 12.000 euro, la quota deducibile risulterà pari a 8.400 euro, mentre l’eccedenza dovrà essere fatta oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Il valore del benefit nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna duplicazione dei costi.

Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l'intero valore del *benefit*, ovvero una parte di esso, accade che:

- il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (si tenga conto che le Tariffe ACI si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo);
- il *benefit* del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino ad essere azzerato nel caso di integrale rimborso;
- il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale calmiera, come già affermato, si rammenta che l'Iva gravante sui costi del veicolo (acquisto e impiego) diviene integralmente detraibile.

Si rammenta che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell'elaborazione delle Tariffe ACI e non direttamente connesse a trasferte di lavoro.

Per esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi rappresenterebbe un vero e proprio *benefit* aggiuntivo da considerare come remunerazione figurativa. Per evitare tali problematiche, viene spesso imposto il divieto di utilizzo del Telepass per viaggi privati.

Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta ricompreso nei costi considerati dall'ACI e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore.

Auto per uso esclusivamente privato

L'ipotesi non appare frequente nella pratica. Tuttavia, va inquadrata nell'ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura.

Mancando, tuttavia, un collegamento con le mansioni aziendali, il benefit andrà conteggiato sulla base del valore normale; si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all'eventuale minor periodo di utilizzo.

Non mutano le regole di deduzione in capo all'azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.

Auto data in uso al collaboratore/amministratore

Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo da quello prodotto dal dipendente, l'Agenzia delle Entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti. Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo.

Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.

In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il *benefit* per l'uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell'amministratore; pertanto, vi dovrà essere un'apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l'indicazione del veicolo concesso). Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria (con appoggio della Cassazione) ritiene che l'assenza dell'assemblea che determina il compenso comporti l'indeducibilità dello stesso.

A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l'unica remunerazione dell'amministratore sia l'uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali ed i contributi versati alla Gestione Separata.

Sul versante fiscale, inoltre, la Società:

- individua gli interi costi riferibili al veicolo;
- considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del *benefit* tassato in capo all'amministratore;
- considera deducibile l'eccedenza con gli usuali limiti dell'articolo 164, Tuir (quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%).

Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti, come confermato dalla DRE Lombardia in un apposito interpello dell'anno 2014.

A livello contabile, l'imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

PRINCIPALI SCADENZE

DAL 16 GENNAIO 2020 AL 15 FEBBRAIO 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal **16 gennaio 2020** al **15 febbraio 2020**, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo successivo per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

**16
gennaio**

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre (codice tributo 6012) al netto dell'acconto versato lo scorso 27 dicembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

	Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
20 gennaio	Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Versamento imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2019.
27 gennaio	Ravvedimento acconto Iva Scade oggi il termine per la regolarizzazione del versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2019 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2019, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta ad un decimo del minimo. Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.
31 gennaio	Contributo revisori legali Scade oggi il versamento del contributo annuale pari a 26,85 euro da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori legali. Imposta di bollo virtuale Scade oggi il termine per l'invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo "virtuale" per il 2019 utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 17 dicembre 2015. Irpef invio spese sanitarie precompilato Scade oggi il termine per l'invio telematico tramite il Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie 2019 da parte di farmacie e parafarmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, medici ed odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, ottici e veterinari, finalizzati alla predisposizione del modello 730/2020 precompilato. Con il Decreto Mef datato 22 novembre 2019 vengono ricompresi nell'obbligo già con riferimento ai dati delle

spese sanitarie 2019 anche altri professionisti sanitari tra i quali figurano, a titolo esemplificativo, i tecnici sanitari, i fisioterapisti, i logopedisti, i podologi, gli oftalmologi (per l'elenco completo si rimanda al citato D.M.).

Bonus pubblicità 2019

Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2019.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2020.

Esterometro

Scade oggi il termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel mese di dicembre da soggetti UE ed extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.

Canone abbonamento Rai: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Scade oggi il termine per la presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica.

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Corso di Porta Nuova, 15
20121 Milano

Tel. +39 02 31 32 36
Fax +39 02 33 61 47 72

Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma

Tel. + 39 06 92919104
Fax. + 39 06 92919104

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

